

## **7. Attività di vigilanza e sanzioni**

L'attività di vigilanza, che costituisce un obbligo per i comuni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), nonché dell'art. 9 della legge regionale, può essere demandata dal comune alla stessa commissione tecnica distrettuale.

I comuni e le loro forme associative devono individuare le modalità di esercizio della vigilanza ed i soggetti ad essa preposti, le sanzioni da applicare in caso di violazione delle norme sui requisiti strutturali ed organizzativi.

Fino alla individuazione dell'organismo deputato alla vigilanza questa è svolta dalla commissione tecnica distrettuale.

In caso di ispezione o sopralluogo deve essere prevista la redazione di un verbale. I comuni e le loro forme associative istituiscono il registro delle presenze giornalieri dei bambini in tutti i servizi per la prima infanzia (educativi e ricreativi).

La funzione di vigilanza per i servizi ricreativi riguarda le disposizioni dell'art.9 e dell'art. 26, comma 2 della legge regionale e le caratteristiche ed i requisiti previsti dalla presente direttiva (Allegato A). Spetta inoltre ai comuni e alle loro forme associative l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 20 della legge regionale.